



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato e pubblicato mediante lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2966/2021 R.G. Trib. promossa da:

**P.** ..... A (.....) residente in Torino e quivi elettivamente domiciliata alla via Cibrario 36 presso lo studio dell'avv. Marco PALERMITI (C.F. PLRMRC80A29L219V) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giulia PELLEGRINI (C.F. PLLGLI91S42B157Y), giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

**M.** ..... srl (P.I. .... 7), in persona dell'Amministratore pro tempore, con sede legale in Milano .....

CONVENUTA

## FATTO E DIRITTO

La signora P. ha evocato in giudizio la srl M quale società cui fa capo l'omonimo punto vendite sito alla Via Roma in Torino, deducendo che in data 30.6.2019 - mentre in periodo di saldi estivi era intenta visionare abiti appesi in esposizione al piano inferiore dell'esercizio commerciale andava a collidere ed inciampava in un rialzo dell'altezza di circa 10/15 centimetri posto alla base della esposizione, rialzo privo di cartelli e/o segnalazioni ed anzi occultato dalla merce esposta.

Parte attrice ha lamentato e documentato che da tale episodio era derivata una frattura del capitello radiale sinistro per il quale medico legale da essa incaricato aveva quantificato una percentuale di invalidità del 3 % ed invalidità temporanee di grado e durata indicate, nonché danni patrimoniali costituiti da esborsi per spese mediche, ed invocando la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non aver adottato alcun accorgimento volto a rimuovere il pericolo costituito dalla presenza del rialzo né apposto segnaletica di avvertimento di tale pericolo, ha concluso chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni negli importi dettagliati nell'atto introduttivo per il complessivo importo di Euro 8.575,60.

La fase istruttoria si è esaurita ed esaurita nell'assunzione della prova orale sulla concreta dinamica dell'accaduto, e sulle conclusioni richiamate all'odierna udienza la causa viene per la decisione nella forma semplificata indicata in epigrafe.

\*\*\*

### 1. La prova dell'evento dannoso:

#### • inadeguate condizioni di sicurezza del luogo

Sulla base della deposizione testimoniale assunta dalla figlia della danneggiata, a, presente al fatto può ritenersi provato l'accadimento del fatto storico su cui si fonda la domanda risarcitoria, una caduta accidentale "in un negozio" - come riportato anche nella annotazione contenuta nel Verbale di Pronto

Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, nonché la derivazione causale da tale evento delle lesioni diagnosticate e riportate nella documentazione clinica prodotta; può inoltre ritenersi che alla causazione dell'evento *de quo* abbia in effetti concorso - con altri fattori soggettivi riconducibili al fatto della danneggiata, come più oltre evidenziato - anche la condizione del luogo in cui l'attrice è inciampata, ed in particolare la presenza di un rialzo non visibile e l'assenza di chiara segnalazione del dislivello in settore espositivo dei locali aperti al pubblico naturalmente e funzionalmente accessibile ai visitatori e possibili acquirenti

L'esistenza di una situazione non segnalata e non immediatamente rilevabile dai visitatori del locale è stata confermata dalla teste sopra indicata, la quale ha confermato la presenza "*di uno scalino dello stesso colore del pavimento, posto sul tracciato che si seguiva per visionare i vestiti appesi ma nascosto sotto tali abiti*"

Gli stretti rapporti familiari tra la teste e la danneggiata, non precludono né pregiudicano il giudizio di attendibilità della deposizione assunta

Vi sono infatti situazioni di accadimenti, soprattutto se attinenti alla quotidianità e/o verificatesi in ambito domestico o in ambienti ristretti, dei quali spesso non possono che riferirne persone facenti parte dell'ambito relazionale connotato da rapporti di parentela o legati da vincoli di consuetudine o convivenza, Se in tali situazioni è certamente richiesto ed opportuno procedere ad una più rigorosa valutazione di credibilità dei testi, tale vaglio non può che riguardare gli elementi di fatto riferiti e la loro compatibilità con gli altri dati acquisiti *aliunde*, senza che osti ad una lettura oggettiva di essi la pur comprensibile e naturale predisposizione solidale con la persona danneggiata facente parte della stretta rete relazionale con la teste, per il fatto che da tale testimonianza essa possa trarre beneficio.

- ***La condotta imperita della danneggiata***

Le condizioni del luogo sopra concisamente rievocate non appaiono tuttavia tali da poter essere considerate di per sé - per la loro tutto sommato contenuta pericolosità - unica e neppure predominante causa dell'evento dannoso.

Assume infatti rilievo, nell'individuazione delle modalità e cause della caduta, anche la condotta negligente o imperita della danneggiata nella deambulazione, apporto causale questo

valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. e che può invero ritenersi aver avuto concorrente in pari misura nella verifica dell'evento dannoso.

In sede di legittimità molte pronunce hanno ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma nel senso che tale fattore può assumere rilievo non solo per escludere ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità del custode.

In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali dell'antecedente decennio i Supremi Giudici hanno per un verso ribadito che *“quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”*, e non hanno mancato di evidenziare inoltre (per quanto qui rileva) che il fortuito costituisce criterio anche per graduare le responsabilità, perchè *“il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa; con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode”* (cfr. Cass. civ. sez. III n. 15375/11; Cass. Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009).

## **2. Inquadramento, presupposti e limiti della invocata responsabilità per custodia**

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione dell'evento dannoso, al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., e di valutare e temperare l'incidenza dei concorrenti profili di responsabilità per l'evento dedotto, può essere utile un conciso richiamo ai principi interpretativi di tale norma che sono stati elaborati nelle molteplici pronunce di legittimità intervenute in argomento.

Per il danno derivato da cose soggette a custodia è stato evidenziato in giurisprudenza che qualora esso non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa stessa - scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento - ma richieda che l'agire umano

ed in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le molte, Cassazione civile, sez. VI, 07/01/2016, n. 56). Condizione di pericolosità che è onere del danneggiato provare, gravando sul medesimo anche l'onere di dar prova di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, n. 11526).

Qualora all'esito della prova venga accertato, in relazione (anche) alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può infatti financo escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cassazione civile, sez. III, 22/06/2016, n. 12895; in termini già precedenti Cass. n. 6640/98; n. 18094/05; n. 8096/06).

Nelle molte pronunce applicative della responsabilità da custodia sono state così ribadite in via generale necessità ed importanza di indagare tutte le condizioni obiettive e soggettive che consentano di pervenire, già sul piano oggettivo del nesso di causalità, ad una ricostruzione del fatto storico idonea a formulare una corretta imputazione di responsabilità.

La responsabilità per danno derivato da cose in custodia - è stato ancora evidenziato dalla Suprema Corte - si pone infatti già sul piano oggettivo in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo, e ciò sul rilievo che *"quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso."* (Cass. civ. sez. III n. 15375/11).

Condizioni intrinseche della cosa in custodia e condotta imprudente o negligente possono dunque entrambe concorrere ed

invero per solito concorrono alla verifica di un evento fonte di danno alla persona, per modo che ai fini della decisione sulla responsabilità risarcitoria si impone una valutazione complessiva delle singole incidenze causali.

In recente pronuncia resa in caso del tutto analogo a quello qui in esame la Suprema Corte ha evidenziato come l'esclusione della responsabilità del custode, quando venga da questi eccepita anche la colpa della vittima, esige *“l'accertamento non solo che la danneggiata abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”* (Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25837).

Nella motivazione della pronuncia qui richiamata - che ha contribuito a delineare in concreto gli elementi sui quali deve essere operata la comparazione tra pericolosità della cosa e doveri di prudenza e diligenza del danneggiato - i Giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare come voler ravvisare ipotesi di caso fortuito - in quanto tale integralmente esonerativo della responsabilità del custode - prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi anche imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode, condurrebbe ad una interpretazione paradossale e di fatto abrogativa della responsabilità da custodia, in ragione di una duplice alternativa solo apparente secondo la quale:

- se la condotta della vittima è prudente, essa sarebbe comunque in grado di avvistare il pericolo ed evitarlo, ed alcun danno potrebbe mai verificarsi, sicchè in questo caso la responsabilità del custode mai potrebbe sorgere;
- se invece la condotta della vittima è imprudente, tale imprudenza escluderebbe di per sè la responsabilità del custode, la quale anche in questo caso mai potrebbe perciò sorgere.

Una corretta lettura della norma comporta invece - secondo l'apporto alla materia Suprema Corte fornito dalla pronuncia in esame - che *“i giudizi di "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda, ma vadano operati:*

- *quanto al primo con comparazione della condotta concretamente tenuta dal danneggiato con quella richiedibile a persona di normale avvedutezza, secondo lo schema dell'art. 1176 c.c.,*
- *e quanto al secondo valutando se il custode potesse con giudizio ex ante ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia".*

Seguendo questo articolato ragionamento, in sede di legittimità si è giunti ad evidenziare i possibili esiti della valutazione in concreto, ed in particolare che può aversi il caso di condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili (1), prudenti e prevedibili (2), imprudenti ed imprevedibili (3), **imprudenti e prevedibili (4)**; e che mentre le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode e la terza ipotesi la esclude sempre, **nella quarta ipotesi** - che è anche quella ravvisabile nella vicenda in esame - **può aversi esclusione anche solo parziale della sua responsabilità**, ben potendosi qui configurare una responsabilità concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.

L'inciampo e conseguente caduta di un cliente in uno spazio espositivo in coincidenza con un dislivello del pavimento - deve allora in via generale osservarsi - è evento prevedibile da parte dell'espositore, che in quanto proprietario del luogo o comunque esercente attività aperta al pubblico è tenuto nell'esplicazione dei suoi doveri di custodia del locale anche a predisporre accorgimenti che ricordino ai visitatori i possibili rischi e minimizzino le probabilità di infortunio; e tale constatazione conduce a concludere che le condizioni del luogo come in precedenza rievocate abbiano costituito concausa sia pure non esclusiva dell'evento, di cui il custode è chiamato a risponderne, concorrendo esse in misura paritaria con la condotta negligente della signora P. . . , che a sua volta è responsabile in proprio del repentino movimento oggettivamente imprudente ed imperito che ne ha provocato la caduta.

Una normale attenzione nell'incedere, guardando come si dice nel linguaggio comune "dove si mettono i piedi", è infatti cautela basilare esigibile da persone di ogni età e condizione; né può pretendersi che eventi lesivi conseguenti a disattenzioni soggettive nel più elementare dei movimenti, quali è appunto quello del camminare, siano *ex post* integralmente imputati ai più vari fattori causali esterni, se non appunto in misura correlata ed inversamente proporzionale in primo luogo al difetto di cautela e di autoresponsabilità (cfr. Corte Cost. 156/1999).

Le cause sopra indicate - può conclusivamente ritenersi - hanno entrambe concorso, in misura che come detto si ritiene congruo stimare paritaria, alla determinazione del danno alla persona per cui è causa, con la conseguenza che la convenuta, nella dedotta qualità di custode, è tenuta e va qui condannata a risarcire l'attrice nella misura proporzionale di responsabilità ad essa attribuita, come detto pari al 50%, dell'intero danno come sotto quantificato.

### **3. Le conseguenze risarcitorie**

Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice.

Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. micropermanenti conseguenti a sinistro stradale può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".

Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido "per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.